

COMUNE DI SALBERTRAND

REGOLAMENTO

Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi
ad Enti e Associazioni

Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 10/12/2004

Indice

- Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 – Forme di pubblicità
- Art. 4 – Programmazione
- Art. 5 – Presentazione delle richieste di contributo annuale
- Art. 6 – Presentazione delle richieste di contributo straordinario
- Art. 7 – Integrazione delle richieste
- Art. 8 – Accoglimento delle richieste
- Art. 9 – Concessione del contributo
- Art. 10 - Erogazione del contributo
- Art. 11 – Decadenza
- Art. 12 – Esclusioni
- Art. 13 – Disciplina transitoria

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad Enti pubblici, ad associazioni ed organismi privati, senza scopo di lucro, per la realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative che rientrino nelle finalità riconducibili alla promozione dello sviluppo economico, sociale, culturale e civile del comune.

A tali effetti sono ad esse riconducibili:

- attività culturali, scientifiche ed educative
- la promozione dell'immagine del Comune e del territorio, da realizzarsi con convegni, mostre, fiere o interventi rivolti alla tutela e valorizzazione del loro patrimonio storico, architettonico, urbanistico e monumentale;
- la valorizzazione e la promozione delle tradizioni e dei prodotti tipici;
- la celebrazione solenne di ricorrenze civili, religiose o politiche, di anniversari di personaggi della storia e della tradizione locale;
- le attività sportive e ricreative del tempo libero, scambi internazionali, aggregazione sociale e giovanile;
- la promozione e sviluppo del turismo e delle attività economiche e commerciali;
- le attività umanitarie in caso di calamità;
- le attività socio assistenziali;

- l'attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- l'attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile, di incentivazione della formazione professionale e di solidarietà sociale;

Possono beneficiare dei contributi anche Enti ed associazioni aventi sede fuori dal territorio del Comune di Salbertrand, a condizione che le iniziative proposte si realizzino nell'interesse del territorio e con il coinvolgimento della popolazione locale.

Art. 2 - Definizioni

Ai soli fini del presente regolamento si intende:

- a) per sovvenzione il finanziamento, totale o parziale, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità o importanza per la collettività;
- b) per contributo si intende la corresponsione di somme a fondo perduto, che costituiscano concorso nella spesa e non copertura totale della stessa, finalizzata al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per attribuzione di vantaggi economici si intende la fruizione di un bene dell'Ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata. Sono da ricomprendere in questa voce i patrocini e l'uso del logo dell'Ente senza concessioni di denaro.
- d) oltre a quanto previsto nei punti precedenti, il Comune può fornire il proprio apporto anche sotto forma di partecipazione all'organizzazione per lo svolgimento di manifestazioni, convegni e mostre, ove esse riguardino settori ed ambiti di intervento dell'Ente, anche mediante messa a disposizione di materiali ed attrezzature di sua proprietà.

Art. 3 Soggetti beneficiari

I contributi e le diverse forme di sostegno sono concesse ad Enti pubblici, Associazioni o altri organismi privati, regolarmente costituiti ed iscritti negli appositi registri, ove previsti dalla normativa vigente, per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dai rispettivi statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario, se motivate e rientranti fra i principi di cui al precedente art. 1.

Art. 4 - Programmazione

I contributi e le diverse forme di sostegno possono avere carattere:

- ordinario/periodico: destinati a sostenere nel complesso le attività svolte dal beneficiario, sulla base di un programma di attività presentato entro i termini fissati dal presente Regolamento ed approvato dalla Giunta Comunale;

- straordinario in caso di iniziativa o attività eccezionale che il beneficiario promuove una tantum nel corso dell'anno.

In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione Annuale e dei relativi allegati, l'Amministrazione individua le risorse da destinare all'erogazione dei contributi.

Art. 5 – Presentazione delle richieste di contributo ordinario/periodico

Le richieste di contributo e delle altre forme di sostegno ordinario/periodico di cui al precedente articolo dovranno essere presentate nei seguenti termini:

- 31 dicembre per le iniziative da realizzare nel primo semestre dell'anno successivo, al fine di permettere l'adozione dei necessari provvedimenti organizzativi, di coordinamento e di programmazione finanziaria;
- 30 giugno, per le iniziative da realizzare nel secondo semestre dell'anno in corso.

La domanda dovrà riportare:

- natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona legittimata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- il progetto dettagliato delle attività programmate rientranti nelle finalità contenute nel presente regolamento e negli strumenti di programmazione dell'Ente;
- il preventivo del piano finanziario dell'attività descritta nel progetto, ripartito per voci di entrata e di spesa, con l'indicazione di eventuali contributi, richiesti o già concessi, da parte di altri enti pubblici o soggetti privati;
- la forma di sostegno richiesta al Comune;
- l'impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione;
- l'attestazione che l'intervento da finanziare persegua fini di pubblico interesse, e che l'eventuale attività commerciale svolta non sia preminente rispetto ai fini statuari del richiedente.

Art. 6 – Presentazione delle richieste di contributo straordinario

Le richieste di contributo e delle altre forme di sostegno straordinarie dovranno essere presentate almeno 60 giorni prima della data prevista per la manifestazione o intervento, e, comunque sia, non oltre il mese di ottobre.

La domanda dovrà riportare:

- natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona legittimata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;

- la descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il sostegno dell'Amministrazione;
- il piano finanziario dell'attività descritta nella richiesta, ripartito per voci di entrata e di spesa, con l'indicazione di eventuali contributi, richiesti o già concessi, da parte di altri enti pubblici o soggetti privati;
- la forma di sostegno richiesta al Comune;
- l'impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione;
- l'attestazione che l'intervento da finanziare persegua fini di pubblico interesse, e che l'eventuale attività commerciale svolta non sia preminente rispetto ai fini statutari del richiedente.

Art. 7 – Sottoscrizione delle richieste ed integrazioni.

Tutte le richieste dovranno essere sottoscritte dal richiedente in veste di legale rappresentante dell'Associazione o dell'Ente; questi assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie in esse contenute, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 8 – Accoglimento delle richieste

1) Le richieste di sostegno ordinario/periodico sono valutate dalla Giunta Comunale ed i progetti finanziati compatibilmente con le risorse disponibili. Le richieste ritenute meritevoli di accoglimento e di finanziamento sono elencate in apposito atto deliberativo avente carattere di indirizzo per la futura attività gestionale delle risorse stanziare.

2) Le richieste di sostegno straordinario sono approvate dalla Giunta Comunale, previa verifica dell'eccezionalità dell'evento e impossibilità di programmazione nei termini di presentazione ordinari. I contributi concessi a tantum devono essere finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi e non alla sola copertura delle spese gestionali o istituzionali del beneficiario, salvo casi particolari da motivare espressamente.

Art. 9 – Concessione del contributo

La concessione e l'ammontare dei contributi, sussidi ed altri vantaggi economici, oltre che la concessione del patrocinio sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 10 Erogazione del contributo.

La liquidazione del contributo viene effettuata dai Funzionari competenti a consuntivo, previa rendicontazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente o Associazione con le seguenti modalità:

➤ contributi di importo fino a euro 500,00:

il rendiconto deve contenere, anche in forma di dichiarazione sostitutiva:

- bilancio consuntivo dell'iniziativa, corredato dall'elenco dettagliato delle spese sostenute, con produzione, in originale per l'annullo fino all'ammontare del contributo, delle quietanze e delle pezze giustificative fiscalmente idonee, e delle entrate accertate, anche sotto forma di contributi erogati da parte di altri enti pubblici o soggetti privati;
- relazione sullo svolgimento dell'iniziativa;
- eventuale materiale che illustri la realizzazione dell'iniziativa (rassegna stampa, produzione di libri, audiovisivi ecc).

➤ contributi di importo superiore a euro 500,00

Il rendiconto deve contenere, anche in forma di dichiarazione sostitutiva:

- bilancio consuntivo dell'iniziativa, corredato dall'elenco dettagliato delle spese sostenute, con indicazione delle quietanze e delle pezze giustificative fiscalmente idonee, e delle entrate accertate, anche sotto forma di contributi erogati da parte di altri enti pubblici o soggetti privati;
- relazione sullo svolgimento dell'iniziativa che illustri i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, gli sviluppi futuri, ed ogni altra considerazione in merito;
- eventuale materiale che illustri la realizzazione dell'iniziativa (rassegna stampa, produzione di libri, audiovisivi ecc).

Per questa seconda categoria di contributi la Giunta Comunale può disporre l'erogazione di somme a titolo di anticipazione sulle spese per un massimo del 30% del finanziamento totale.

Qualora la contribuzione sia riferita all'esecuzione di un'opera l'erogazione può avvenire con le seguenti modalità:

- anticipo del 50% ad inizio lavori;
- il restante 50% ad intervento ultimato, a seguito di relazione da parte dei tecnici dell'Ente beneficiario.

In ogni caso il saldo del contributo e delle altre forme di sostegno è subordinato alla presentazione del rendiconto di cui al presente articolo, ed è commisurato ai costi realmente sostenuti.

Nel caso in cui il disavanzo risulti inferiore al contributo concesso, questo verrà liquidato decurtando la somma eccedente.

In presenza di una differenza tra spese effettuate e spese preventivate non superiore al 10% l'entità del contributo non viene modificata; nel caso in cui la differenza ecceda il 10% la somma concessa verrà proporzionalmente ridotta.

Il rendiconto dovrà essere prodotto entro 60 giorni dalla richiesta o dall'avvenuta manifestazione o dal termine dell'intervento.

Art. 11 – Decadenza

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di esigerli qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale era stato concesso il sostegno;
- non venga presentata la documentazione prescritta al precedente articolo 10;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa, senza la preventiva consultazione ed approvazione da parte del Comune nelle forme del presente Regolamento.

Nel caso in cui il contributo sia stato parzialmente anticipato si procederà al recupero della somma erogata, nelle forme previste dalla legge.

Non può essere concesso alcun contributo o altro beneficio economico a chi non abbia rendicontato, in modo completo e nel termine fissato dall'Ente, l'impiego di somme concesse in precedenza dal Comune, salvo espressa rinuncia al contributo pendente o regolarizzazione della documentazione.

Art. 12 – Esclusioni

Il presente regolamento non si applica ai versamenti che il Comune deve effettuare annualmente in quanto socio o componente di Società o Enti a cui partecipa ai sensi di Legge, Regolamento, Convenzione o rispettivi Statuti.

Art. 13 – Disciplina transitoria

I termini di presentazione dei progetti ordinari/periodici, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, sono differiti, esclusivamente per il primo semestre dell'anno 2005, al giorno 31 marzo 2005.